

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 807)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 luglio 1969
(V. Stampato n. 1563)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(VALSECCHI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(GAVA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(PRETI)

col Ministro delle Finanze
(REALE)

e col Ministro del Tesoro
(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 luglio 1969

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, con le seguenti modificazioni:

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Sarà accordata priorità alle iniziative promosse da cooperative di coltivatori di tabacco e loro consorzi che nel settore della coltivazione consentano di ovviare agli inconvenienti provocati dalla frammentazione produttiva e, nel settore della valorizzazione del prodotto, realizzino programmi di dimensioni adeguate sotto il profilo della economicità e della organicità ».

All'articolo 4, terzo comma, le parole: « da organismi cooperativi o da altre forme associative di larga base » sono sostituite con le parole: « da cooperative di coltivatori di tabacco e da loro consorzi ».

All'articolo 4, quarto comma, le parole: « ed a singole aziende » sono sostituite con le parole: « , ad aziende singole e ad aziende di concessionari speciali singoli o associati, anche mediante concentrazione di impianti, purchè le realizzazioni siano rispondenti per organicità ed economicità ».

ALLEGATO

Decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 9 giugno 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento n. 130 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 26 luglio 1966;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per l'attuazione ed il finanziamento di interventi statali per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione nel settore del tabacco greggio, in applicazione del citato regolamento n. 130;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione delle misure disposte dall'articolo 12 del regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 130 del 26 luglio 1966, è autorizzato ad attuare il programma di intervento nel settore delle strutture tabacchicole, per iniziative promosse da aziende singole od associate, autorizzate alla coltivazione del tabacco o alla manipolazione e conservazione del tabacco greggio allo stato secco.

Art. 2.

Il programma di cui all'articolo precedente dovrà essere rivolto alla realizzazione di iniziative organiche e razionali, atte a determinare un ammodernamento ed adeguamento delle strutture di produzione e di commercializzazione del tabacco greggio.

Gli interventi relativi alle strutture produttive dovranno tendere essenzialmente alla riduzione dei costi di produzione e riguardare le seguenti azioni:

a) costruzione, ampliamento ed ammodernamento di locali di cura del tabacco a carattere aziendale ed interaziendale;

b) acquisto di mezzi meccanici per specifiche operazioni colturali del tabacco, ivi comprese le attrezzature di raccolta e cura;

c) esecuzione di miglioramenti strutturali, come irrigazione e sistemazione idraulico-agraria, riguardanti le aziende a prevalente ordinamento tabacchicolo;

d) costruzione di impianti e acquisto di relative attrezzature per la lotta antiparassitaria per la specifica coltura del tabacco, da attuarsi in forma collettiva e su consistenti aree territoriali.

Gli interventi per le strutture di commercializzazione dovranno riguardare, principalmente, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti e relative attrezzature di raccolta, manipolazione, condizionamento in colli e conservazione del tabacco greggio allo stato secco.

Art. 3.

Le azioni a livello della coltivazione e della cura del tabacco di carattere aziendale potranno fruire dei benefici previsti dalla presente legge qualora si inquadrino in un programma organico di trasformazione aziendale diretto al miglioramento delle condizioni di produzione per una più economica impostazione dei fattori produttivi.

Sarà accordata priorità alle iniziative promosse da organismi associativi di larga base, specie se di natura cooperativa che, nel settore della coltivazione, consentano di ovviare alla frammentazione produttiva e, nel settore della valorizzazione del prodotto, realizzino impostazioni di dimensioni adeguate sotto il profilo della economicità e della organicità, anche mediante concentrazione di impianti, semprechè assicurino ai produttori tabacchicoli una partecipazione ai vantaggi economici derivanti dall'iniziativa.

Art. 4.

Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di locali di cura del tabacco a carattere aziendale ed interaziendale, nonchè per l'esecuzione di miglioramenti strutturali, come irrigazione e sistemazione idraulico-agraria riguardanti le aziende singole od associate a prevalente ordinamento tabacchicolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Per l'acquisto di mezzi meccanici destinati alle operazioni colturali del tabacco, ivi comprese le attrezzature di raccolta e cura, nonchè di mezzi ed attrezzature per la lotta antiparassitaria, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti e relative attrezzature per la lotta antiparassitaria, per la raccolta, la manipolazione, il condizionamento in colli e la conservazione del tabacco greggio allo stato secco, promossi da enti di sviluppo, da organismi cooperativi o da altre forme associative di larga base, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento, nonchè mutui integrativi a tasso agevolato, ai termini dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale.

I contributi in conto capitale potranno essere concessi anche alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed a singole aziende, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti e relative attrezzature di raccolta, manipolazione, condizionamento in colli e conservazione del tabacco greggio allo stato secco, nella misura massima del 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5.

Gli interventi previsti nella presente legge saranno attuati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'intero territorio nazionale qualunque sia l'importo della spesa preventivata.

Art. 6.

Per l'attuazione del programma previsto al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 11.975 milioni da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1969.

All'onere predetto si farà fronte:

a) per lire 9.375 milioni con l'entrata, di pari importo, relativa al versamento che la Comunità economica europea effettuerà al bilancio dello Stato ai termini dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea del 26 luglio 1966;

b) per lire 2.600 milioni con il prelevamento di pari importo dal conto di tesoreria intestato: « Ministero del tesoro - Contributo del FEOGA in base al regolamento n. 130/66 CEE, per rimborso spese sostenute in favore della produzione e della commercializzazione delle olive e dell'olio di oliva ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi di cui al terzo comma dell'articolo 4, si farà fronte con le disponibilità di cui all'articolo 46, seconda parte, lettera f), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1969.

SARAGAT

RUMOR — VALSECCHI — GAVA —
PRETI — REALE — E. COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA.